UNIVERSITA' AGRARIA DI VALMONTONE

PROVINCIA DI ROMA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero reg. 24 del 06.11.2026

Oggetto: Approvazione Convenzione con il Centro per l'impiego di Colleferro per l'attivazione di tirocini/stage.

L'anno duemila ventisei il giorno sei del mese di novembre alle ore 18:30 nella sede dell'Ente in Vicolo Sant'Andrea 7, debitamente convocato con nota prot. n. 454 del 3 novembre 2026, si è riunito il Consiglio di amministrazione, in seduta ordinaria in I convocazione nelle persone dei Signori:

			PRES.	ASS.
1	**Salvitti Alessio**	***Presidente***	X	
2	**Costantini Massimo**	***Consigliere***	X	
3	**Rocca Gabriele**	***Consigliere***	X	
4	**Formica Concetto**	***Consigliere***	X	
5	**Marchetti Gloria**	***Consigliere***	X	
6	**Borgia Alessandra**	***Consigliere***	X	
7	**Fanfoni Simone**	***Consigliere***	X	
8	**Ippoliti Costantino**	***Consigliere***	X	
9	**Mele Emilio**	***Consigliere***	X	
10	**Terzini Sara**	***Consigliere***	X	
11	**De Stefano Valter**	***Consigliere***		X
12	**Recchia Fabio**	***Consigliere***	X	
13	**Masella Franco**	***Consigliere***		X

Partecipa nella funzione di Segretario del C.d.A. dott. Giuseppe Marcelli ai sensi dell'art. 30, comma 4, dello Statuto Vigente.
Il Presidente, dichiara aperta la seduta e invita i Consiglieri a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Vista la L. 16-06-1927 n.1766;
Visto il R.D. 28-02-1928 N. 332;
Visto la Legge 20.11.2017 n.168;
Visto lo Statuto vigente approvato con Deliberazione di Consiglio n.10 del 10.09.2019;

Il Presidente illustra la proposta di delibera:
Premesso che:
la legge del 20 novembre 2017 n.168, che ha disposto la personalità giuridica di diritto privato agli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di usi civico e della proprietà collettiva, tra cui l'Università Agraria di Valmontone, ed autonomia organizzativa;
VISTA la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" ed in particolare l'articolo 1, commi da 34 a 36;
VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida in materia di tirocini formativi e di inserimento";
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 2 agosto 2019, n. 576, concernente la "Modifica della Delibera della Giunta Regionale n. 533 del 9 agosto 2017. Approvazione della nuova disciplina dei tirocini extracurriculari nella Regione Lazio in conformità all'Accordo tra Governo e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano";
CONSIDERATO che le disposizioni della citata deliberazione regionale n. 576/2019 costituiscono parte integrante e sostanziale della disciplina dei tirocini da attivare nel territorio regionale e della convenzione stessa;
VALUTATO l'interesse di questa Università Agraria di Valmontone a favorire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di soggetti disoccupati o inoccupati, nonché ad agevolare le scelte professionali attraverso periodi di formazione diretta sul campo presso le strutture e i servizi dell'Ente;
RILEVATO che, ai fini dell'attivazione dei suddetti tirocini, l'Ente ha individuato quale Soggetto Promotore il Centro per l'Impiego di Colleferro (Regione Lazio - Direzione Istruzione Formazione e Politiche per l'Occupazione);
VISTO lo schema di "Modello - Convenzione" (ALL. 1), predisposto in conformità alle direttive regionali, volto a regolare i rapporti tra il Centro per l'Impiego di Colleferro (Soggetto Promotore) e l'Università Agraria di Valmontone (Soggetto Ospitante);
PRESO ATTO delle condizioni specifiche concordate tra le parti, in aderenza al modello di convenzione allegato, ed in particolare che:
• Articolo 4 (Garanzie assicurative): gli obblighi di copertura assicurativa INAIL e di responsabilità civile verso terzi sono posti interamente a carico dell'Università Agraria di Valmontone in qualità di Soggetto Ospitante;
• Articolo 10 (Durata): la convenzione ha una durata stabilita in 12 (dodici) mesi a partire dalla data di sottoscrizione;
DATO ATTO che lo schema di convenzione definisce puntualmente tutti gli altri obblighi di legge, tra cui il presidio della qualità da parte del Soggetto Promotore (art. 2), gli impegni organizzativi del Soggetto Ospitante (art. 3), la corresponsione dell'indennità di partecipazione (art. 5) e le attività di tutorship (art. 7);
RICHIAMATO lo Statuto dell'Ente

Il Consiglio

Vista la proposta del Presidente, per alzata di mano, con il seguente risultato presenti e votanti n. 11 voti favorevoli n. 11 all'unanimità,

Delibera

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di "Convenzione per tirocini extracurriculari" (ALL. 1) da stipularsi tra il Centro per l'Impiego di Colleferro, in qualità di Soggetto Promotore, e l'Università Agraria di Valmontone, in qualità di Soggetto Ospitante, allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.
2. Di stabilire che la convenzione avrà una durata di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data della sua sottoscrizione digitale da parte di entrambi i soggetti contraenti.

3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 4 dello schema convenzionale, gli oneri finanziari relativi alle coperture assicurative (INAIL e responsabilità civile verso terzi) per i tirocinanti sono assunti interamente a carico del bilancio dell'Università Agraria di Valmontone.
4. Di autorizzare il Presidente pro tempore dell'Università Agraria di Valmontone (o suo delegato) alla sottoscrizione della Convenzione e dei successivi Progetti Formativi Individuali (PFI) ad essa collegati.
5. Di demandare al Direttore l'adozione di tutti i successivi atti gestionali e di impegno spesa necessari all'attuazione della presente deliberazione (oneri assicurativi ed eventuale liquidazione delle indennità di partecipazione obbligatorie) da imputarsi sul cap.b9) del bilancio di previsione corrente per gli anni successivi.

Successivamente il Consiglio per alzata di mano presenti e votanti n. 11 voti favorevoli n. 11, all'unanimità;

Delibera

1. di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 comma 4) del vigente Statuto.

ALL. 1

Modello - Convenzione

Premesso che le disposizioni della deliberazione della **Giunta regionale 2 agosto 2019, n. 576** *"Modifica della Delibera della Giunta Regionale n. 533 del 9 agosto 2017. Approvazione della nuova disciplina dei tirocini extracurriculari nella Regione Lazio in conformità all'"Accordo tra Governo e le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida in materia di tirocini formativi e di inserimento ai sensi dell'articolo 1, commi da 34 a 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92""""* costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

TRA

Il soggetto promotore, rientrante nella seguente fattispecie:

Centri per l'impiego	☐
Agenzie regionali per il lavoro;	☐
Istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell'AFAM;	☐
Istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale	☐
Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS);	☐
Centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente	☐
Soggetti accreditati all'erogazione di attività di formazione professionale o di orientamento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 29 novembre 2007, n. 968 e s.m.i.;	☐
Comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;	☐
Servizi di inserimento lavorativo per disabili autorizzati o accreditati dalla regione;	☐
Istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della regione;	☐

Soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2014, n.198 e s.m.i.	☐

Centri di orientamento al lavoro di cui all'art. 30, co. 2, legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 e s.m.i.;	☐
Aziende sanitarie locali, relativamente ai soggetti che hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitati e di inserimento sociale in coerenza con gli interventi attivati ai sensi della dgr 511/2013 e s.m.i.	☐
Soggetti autorizzati alla intermediazione dall'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro ai sensi dell'art. 9, co. 1, lett. *h)* del d.lgs. n. 150/2015, ivi inclusi i soggetti di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 276/2003 con sede operativa presente sul territorio della Regione Lazio nel Comune di_____in _____ n. _____ (Provincia di _____)	☐
Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).	☐

denominato (indicare la ragione sociale)_____con sede legale nel Comune di _____ in _____ n._____(Provincia di_____) CF/P.IVA_____, di seguito denominato soggetto promotore rappresentato da _____ nato/a a _____il __/__/__in qualità di (specificare la qualifica del rappresentante legale del Soggetto)_____ivi domiciliato per la carica

E

Il soggetto ospitante, rientrante nella seguente fattispecie:

Impresa	☐
Ente pubblico	☐
Fondazione	☐
Associazione	☐
Studio professionale	☐
Altro (*specificare qualora non rientrante in uno dei casi precedenti)* _____	☐

denominato (indicare la ragione sociale)_____con sede legale nella Stato estero /Regione/Provincia autonoma di_____nel Comune di _____ in _____ n._____(Provincia di_____) CF/P.IVA_____, di seguito denominato soggetto ospitante rappresentato da _____

nato/a a_____il_/_/ in qualità di (specificare la qualifica delrappresentante legale) _____ivi domiciliato per la carica.

Sede di svolgimento del tirocinio:

Denominazione (stabilimento/reparto/ufficio) _____
situata nella Regione_____/Provincia autonoma_____presso il comunedi _____(prov.___) cap._____in via_____

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Oggetto

Il soggetto ospitante si impegna a realizzare percorso/i di tirocinio di cui al/ai progetto/i formativo/i allegato/i al presente atto.

Articolo 2 – Obblighi del soggetto promotore

Al soggetto promotore spetta, per il corretto ed efficace svolgimento del tirocinio, il presidio della qualità dell'esperienza di tirocinio come previsto dall'art. 12, co. 1 della dgr 576/2019.

Articolo 3 – Obblighi del soggetto ospitante

Al soggetto ospitante spettano gli obblighi per il corretto ed efficace svolgimento del tirocinio, come previsto dall'art.12, co. 2 della dgr 576/2019.

Nel caso in cui il soggetto ospitante sia una pubblica amministrazione aggiungere la dichiarazione di aver provveduto alla ricerca delle candidature ed alla loro selezione attraverso criteri trasparenti e di evidenza pubblica (ai sensi dell'art. 5 co.7 della dgr 576/2019).

Articolo 4 – Garanzie assicurative

Ai sensi dell'art. 11 co. 1 e 4 della dgr 576/2019, gli obblighi di copertura assicurativa INAIL e responsabilità civile verso terzi sono a carico di_____ (denominazione) _____in qualità di (indicare se soggetto promotore o soggetto ospitante)_____.

La copertura assicurativa ricomprende anche eventuali attività, rientranti nel progetto formativo individuale, svolte dal tirocinante al di fuori della sede di svolgimento del tirocinio.

Articolo 5 – Indennità di partecipazione

L'indennità da corrispondere per la partecipazione al tirocinio sarà pari almeno all'importo lordo individuato dall'art. 15, co. 1 della dgr 576/2019, e indicata nel progetto formativo riferito alla presente convenzione.

Per la disciplina e il calcolo dell'indennità si applica quanto previsto all'art. 15 della dgr 576/2019.

Articolo 6 – Comunicazioni

Il soggetto ospitante effettua le comunicazioni obbligatorie ai sensi dell'art. 10, co. 1 della dgr 576/2019.

Il soggetto ospitante è tenuto a trasmettere al soggetto promotore le comunicazioni ai sensi dell'art. 12, co. 2, secondo alinea della dgr 576/2019.

Articolo 7 – Tutorship

Il soggetto promotore e il soggetto ospitante individuano un proprio tutor per il tirocinante nel rispetto dei limiti fissati all'art. 13 commi 2 e 3 della dgr 576/2019.

Le attività di tutoraggio sono espletate in conformità a quanto previsto dall'art. 13 della dgr 576/2019.

Articolo 8 – Attestazione dell'attività svolta

Il soggetto promotore mediante il proprio tutor provvede alla stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'Attestazione finale di cui all'art. 14 della dgr 576/2019.

Il soggetto ospitante mediante il proprio tutor collabora attivamente alla progressiva stesura del Dossier individuale del tirocinante, fornendo ogni elemento e informazione utile sull'andamento del tirocinio, nonché collabora al rilascio dell'Attestazione finale di cui all'art 14 della dgr 576/2019.

Al termine del tirocinio il soggetto promotore e il soggetto ospitante firmano l'Attestazione finale di cui all'art 14 della dgr 576/2019 che è rilasciata al tirocinante.

Articolo 9 – Monitoraggio

Il soggetto promotore e il soggetto ospitante si impegnano a fornire, qualora richiesto, informazioni quali-quantitative alla Regione Lazio in ordine ai tirocini svolti, anche attraverso la compilazione di questionari, report o partecipazioni a focus group, finalizzati a consentire all'amministrazione regionale valutazione dell'andamento dei tirocini attivati sul proprio territorio.

Articolo 10 – Durata

In conformità a quanto previsto dall'art. 9 co. 3 della dgr 576/2019, la presente convenzione ha durata di_____a partire dalla data di sottoscrizione.

Articolo 11 – Sanzioni

1. Per le violazioni non sanabili, in particolare nel caso in cui il tirocinio sia attivato senza il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti, con riferimento, agli artt. 4, 5, 7, 8, 9, e 11 della dgr 576/2019, si procede all'intimazione della cessazione del tirocinio da parte del soggetto individuato dalla Regione e all'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.
2. Per le violazioni sanabili, compiute in contrasto con le previsioni degli artt. 12, 13 e 15 della dgr 576/2019, quando la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, o, in caso di violazioni della durata massima del tirocinio, quando al momento dell'accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalle norme, si procede ad un invito alla regolarizzazione la cui esecuzione non dà luogo a sanzioni. Ove l'invito non venga adempiuto, si procede all'intimazione della cessazione del tirocinio da parte del soggetto individuato dalla Regione e al l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.
3. In tutti i casi di seconda violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, quest'ultima avrà durata di 18 mesi.
4. In tutti i casi di terza o maggiore violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, quest'ultima avrà durata di 24 mesi.
5. L'interdizione dell'attivazione di nuovi tirocini è disposta nei confronti del soggetto ospitante anche nel caso di riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato operata dagli organi di vigilanza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (I.N.L).
6. In coerenza con quanto definito dalla l. n. 92/2012 la mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione prevista dall'art. 5 della presente convenzione, comporta una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000,00 ad un massimo di 6.000,00 euro.
7. Restano ferme le competenze statali in materia di vigilanza in ordine alla corretta qualificazione dei rapporti di tirocinio e le sanzioni già previste per omissione delle comunicazioni obbligatorie sui tirocini e per mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione.

Articolo 12 – Trattamento dati personali

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ""Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE"." e s.m.i., il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano reciprocamente di essere informati e di acconsentire, espressamente, che i dati personali, concernenti i firmatari della presente convenzione e dell'allegato progetto formativo, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della convenzione, saranno trattati esclusivamente per le finalità della convenzione stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.

Articolo 13 – Disposizioni finali e rinvio

1. Nel caso di tirocini che prevedano attività formative realizzate in più Regioni, la normativa di riferimento è quella della Regione sede di attivazione del tirocinio.
2. Il medesimo soggetto non può ricoprire, in relazione ad uno stesso tirocinio, il ruolo di soggetto promotore e di soggetto ospitante, salvo il caso dei tirocini promossi da un Centro per l'impiego della Regione Lazio per i quali la stessa Regione Lazio assume il ruolo di soggetto ospitante.
3. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione il soggetto promotore ed il soggetto ospitante si rinvia alla dgr 576/2019 nonché alle disposizioni vigenti in materia.

Luogo_____ data._____

Il rappresentante legale del soggetto promotore _____

o suo delegato_____ai sensi della delega in allegato alla presente convenzione.

Il rappresentante legale del soggetto ospitante _____

o suo delegato_____ai sensi della delega in allegato alla presente convenzione.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Sig. Salvitti Alessio

UNIVERSITA' AGRARIA Provincia di Roma VALMONTONE

Il Segretario del C.d.A. F.F.
dott. Giuseppe Marcelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

☐ Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all' Albo on line di questo Ente dalla data odierna per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.27 del vigente Statuto.

Valmontone, lì 08 NOV 2023

UNIVERSITA' AGRARIA Provincia di Roma VALMONTONE

Il Segretario del C.d.A. F.F.
dott. Giuseppe Marcelli